

Rep. N° \_\_\_\_\_/SP

del

**COMUNE DI VALSAMOGGIA**

**(Città Metropolitana di Bologna)**

**CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
INTEGRATIVI DI SISTEMAZIONE ESTERNA ALLA NUOVA  
SCUOLA MATERNA DI CASTELLO DI SERRAVALLE.**

**CODICI: CIG: \_\_\_\_\_ - CUP: B47B15001030004**

**IMPORTO CONTRATTUALE: EURO \_\_\_\_\_ (di cui euro  
3.000,00 per oneri della sicurezza).**

\* \* \* \* \*

L'anno 2019 il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede Municipale del  
Comune di Valsamoggia, con la presente scrittura privata, da valere per ogni  
effetto di ragione e di legge,

tra

A. il Comune di Valsamoggia (CF. 03334231200), nella persona del *Geom.  
Stefano Cremonini*, nato a Bologna il 06 Agosto 1960 e domiciliato per  
la carica nella sede del Comune di Valsamoggia, Piazza Garibaldi 1 che,  
nella sua qualità di Responsabile dell'Area Qualita' Programmazione  
Territoriale, interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per  
conto e nell'interesse esclusivo della suddetta Amministrazione,

e

B. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ in qualita' di  
Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_,

con sede legale in \_\_\_\_\_, - P.Iva/C.F: \_\_\_\_\_;

**PREMESSO che:**

- a) con Delibera di Giunta Comunale n° 32 del 14/02/2017 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per la realizzazione della Nuova scuola materna di Castello di Serravalle;
- b) nel progetto approvato ed appaltato non sono comprese le opere sistemazione a verde dell'area esterna e un sistema di video-sorveglianza esterna al fabbricato scolastico;
- c) con Delibera di Giunta Comunale n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori integrativi di sistemazione esterna alla nuova scuola materna di Castello di Serravalle;
- d) che con Determina Dirigenziale n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all'art. 63, c. 6, con offerta espressa mediante minor prezzo (ribasso) sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, c. 4 lettera a), attraverso Piattaforme Telematiche così come previsto dall'art. 40 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
- e) che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica Sater, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione del Responsabile dell'Area Qualità Programmazione Territoriale n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con determinazione del Responsabile n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_, al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del \_\_\_\_\_%.

f) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**TUTTO CIO' PREMESSO**, le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata, sottoscritto dalle parti e depositato presso gli archivi degli uffici comunali, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici»).

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente: \_\_\_\_\_;
- b) Il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento è il seguente: **B47B15001030004**.

**Articolo 2. Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale ammonta ad **Euro** \_\_\_\_\_, \_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_) di cui:

- **euro** \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri;
- **euro 3.000,00** per oneri della sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

Il contratto è stipulato “*a misura*” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7 del

Regolamento generale - parte ancora in vigore.

**Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Valsamoggia – località Bazzano, all'indirizzo Piazza Garibaldi n.1, presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento lavori.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella nota pervenuta al prot.n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ovvero su altro conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

**Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla data di esecutività della determina di affidamento dei lavori, fatto salvo casi non imputabili alla volontà dell'Impresa.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni in **60 (sessanta) giorni** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

#### **Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.**

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale e del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, comma 1, lettera a, quarto periodo del Codice dei contratti.

#### **Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungeranno la somma non inferiore a **Euro 50.000,00**, oltre ad

Iva di Legge.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Articolo 12. Risoluzione del contratto.**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi di cui all'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dei requisiti tecnici, o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **Articolo 13. Controversie.**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza arbitrale.

### **Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

### **Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza coordinamento;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

### **Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 lett. e) art. 83 del d.lgs. 06.09.2011

n.159, la documentazione antimafia non viene acquisita in considerazione dell'ammontare dell'importo contrattuale, inferiore a 150.000 euro.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159 del 2011.

**Articolo 17. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrità – Legge 190/2012**

1. Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall' art. 53 in vigore del D.Lgs. n. 165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'ente, non vi sono ex dipendenti del Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
2. I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato, in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui

al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4.6.2013, con deliberazione Giunta Comunale n.125 del 27/9/2016 e il Patto di Integrita' del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti allegati al presente contratto.

**Articolo 18. Subappalto.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2;

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto;

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

**Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, per l'importo di euro \_\_\_\_\_.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### **Articolo 20. Obblighi assicurativi.**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti e dell'art.37 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha presentato una polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta così articolata:

- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. 37, comma 3, del CSA;
- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro Cinquecentomila).

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

#### **Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.**

Costituiscono parte sostanziale e integrale del prese contratto:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco dei Prezzi Unitari;
- Codice Comportamento;

- Patto Integrita'.

**Art. 22 – Registrazione del contratto.**

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso, nonché a eventuali ulteriori imposte e tasse, conformemente alla vigente normativa. Le spese saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ha provocato la necessità di registrazione.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue:

Valsamoggia, \_\_\_\_\_

**Il Rappresentante della stazione appaltante**

*Geom. Stefano Cremonini* \_\_\_\_\_

**L'appaltatore**

Sig. \_\_\_\_\_